



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA

-

ATTI CONSILIARI

-

PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 243 - A.BIS

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatore di minoranza **MOLINARO**)

sul

DISEGNO DI LEGGE

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006)>>

Presentato dalla Giunta regionale
Il 30 marzo 2007

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 2007

Signor Presidente, egregi colleghi,

con il disegno di legge n. 243 presentato il 30/03/2007 u.s. la Giunta regionale ha inteso dare attuazione alla procedura prevista dalla L.R. 10/2004, ed in particolare alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario (stato di trattazione delle procedure di infrazione e delle previsioni della legge comunitaria 2005) e alla proposizione delle norme necessarie per gli ulteriori adeguamenti della legislazione regionale.

Il progetto di legge, in sostanza, consta di due parti. La prima (artt. 3-4 e 12) è relativa alla attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE in materia di protezione degli uccelli selvatici; la seconda (artt. 5-11) relativa invece alle discipline delle deroghe rispetto ai divieti e limitazioni posti per la protezione degli uccelli in attuazione dell'art. 9 della direttiva medesima.

La parte ricognitiva e di informazione del progetto, è sicuramente esaustiva e conforme alla vigente normativa regionale. Numerose perplessità sussistono, invece, per le nuove norme che si propongono, sia per ragioni generali d'impianto, sia per il dettaglio delle singole previsioni.

Le disposizioni normative trovano applicazione nelle zone di protezione speciale (ZPS) che interessano circa il 12% del territorio regionale. Per tali aree si prevedono misure di conservazione generale (art. 3), misure di conservazione specifiche (art.4) da applicarsi mediante regolamento, avuto riguardo delle caratteristiche ecologiche delle aree e previa intesa con gli enti locali interessati, nonché sanzioni amministrative per la violazione alle limitazioni introdotte (art. 12) . Con le restanti norme, invece, (artt. 5-11) si prevede, in attuazione dell'art.9 della direttiva comunitaria, la procedura e le caratteristiche delle deroghe alle misure di conservazione generali e specifiche, previste ai sensi degli articoli 3 e 4, per colmare un vuoto normativo esistente nella legislazione regionale, stante l'avvenuta abrogazione del Capo I della legge regionale 17 aprile 2003 n. 17, in conseguenza delle procedure di infrazione 2006 (2131 del 5/07/2006). Per tale impianto normativo sono da evidenziare tre criticità generali.

In primo luogo la Regione interviene nelle more della predisposizione di provvedimenti statali relativi alle zone ZPS, già emanati tramite decreto legge la scorsa estate e

successivamente lasciati decadere, per intervenuto parere di non costituzionalità in sede parlamentare (decreto legge 251/2006 non convertito). Poiché la nuova normativa è già oggetto di esame da parte della Conferenza Stato-Regioni è facile prevedere che le nuove norme regionali dovranno essere a breve modificate per l'intervento della disciplina statale, stante la sola potestà concorrente nella materia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In secondo luogo, il governo regionale ha annunciato, e la relazione di accompagnamento del progetto lo conferma (v. pag. IX), l'intendimento di predisporre la normativa organica in materia di aree naturali protette e di rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia. La asserita necessità di fugare dubbi sulla norma o di "salvare" provvedimenti amministrativi assunti, non giustificano l'approvazione di norme destinate a durare nel tempo e con forte impatto sulle attività antropiche.

Un terzo rilievo va evidenziato in relazione alla natura delle norme, ovvero la introduzione di limitazioni e divieti generalizzati (art.3) che trovano applicazione in tutte le ZPS, senza alcuna preliminare considerazione della specificità delle stesse che assume invece rilievo solo per la introduzione (art. 4) di ulteriori norme di conservazione. Tale impostazione non è coerente con la ratio della direttiva comunitaria che indica "obiettivi di tutela", senza alcun generalizzato divieto per le attività antropiche, ivi compresa l'attività venatoria, e conseguentemente, demandando alla valutazione puntuale e specifica, per ciascuna area ZPS, della compatibilità e sostenibilità delle "attività impattanti". Da ciò una disciplina per le stesse connessa con i provvedimenti istitutivi di ciascuna ZPS di rango amministrativo e non di livello legislativo.

In termini generali va ulteriormente rilevato che le misure di conservazione per la protezione degli uccelli sono cogenti e di diretta applicazione per le attività agricole e quelle venatorie (art. 3, comma 2) mentre non è vietato e subordinato a valutazione di incidenza, l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti previste dagli strumenti di pianificazione generale in vigore (art. 3, comma2, lett. b). E' un favor per tale attività economica assolutamente ingiustificato!!

Premesso quanto sopra in termini generali, nello specifico, devono essere ulteriormente riconsiderate, per la illogicità ed irragionevolezza delle stesse, talune previsioni relative alle

misure di conservazione generale (art. 3, comma 2) solo parzialmente modificate con emendamenti in sede di Commissione, nonché l'impianto della disciplina sanzionatoria (art. 12) laddove la potestà legislativa regionale va pienamente utilizzata, privilegiando, per quanto possibile, il presidio delle misure di conservazione generali e specifiche, con sanzioni amministrative pecuniarie.

Si auspica l'approvazione del progetto di legge con l'introduzione dei necessari emendamenti modificativi al fine di superare le criticità sopra rappresentate.

MOLINARO



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA

-

ATTI CONSILIARI

-

PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 243 - A.TER

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatore di minoranza **FOLLEGOT**)

sul

DISEGNO DI LEGGE

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006)>>

Presentato dalla Giunta regionale
Il 30 marzo 2007

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 2007

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con il disegno di legge comunitaria in esame la Giunta regionale vuole porre rimedio alla disastrosa attuazione della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare degli articoli 4, 5 e 9 della medesima.

Abbiamo già avuto modo di assistere al travagliato excursus della procedura di infrazione in relazione all'obbligo di individuazione delle ZPS conclusosi, per ora, con l'adozione da parte della Giunta regionale di alcune delibere in attesa di valutazione da parte della Commissione europea.

Ora ci troviamo a dover risolvere le problematiche inerenti la procedura di infrazione per la mancata attuazione della direttiva 79/409/CEE per la parte relativa alla conservazione della fauna selvatica, che ha determinato la presentazione di alcune interrogazioni anche da parte del Gruppo Consiliare della Lega Nord in seguito alla mancata conversione del decreto legge 16 agosto 2006 n. 251. La normativa europea in oggetto prevede che gli Stati membri devono non solo classificare come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, ma anche applicare in tali aree le misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose per gli uccelli. Essa prevede, inoltre, l'obbligo di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici che comprenda in particolare una serie di divieti (uccisione o cattura con qualsiasi metodo, distruzione o danneggiamento dei nidi e delle uova, raccolta o detenzione di uova, disturbo deliberato durante il periodo di riproduzione, detenzione di esemplari protetti).

La legge italiana di attuazione di tale normativa è la legge 157/92 il cui articolo 1 comma 5 affida alle Regioni e alle Province autonome il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento e alla sistemazione degli habitat interni a tali zone. Le misure di protezione da applicarsi all'interno di tali aree e le relative sanzioni non sono previste dalla legislazione quadro statale che lascia quindi tali determinazioni al legislatore regionale. Per quanto concerne il regime generale di protezione e le attività di vendita e di caccia ammesse, la legge 157/92

pone una serie di divieti e condizioni che si impongono alla legislazione venatoria regionale. La legislazione italiana di recepimento si articola, quindi, in una legislazione statale di cornice contenente tutta la fauna omeoterma (157/92) che stabilisce i livelli minimi di tutela e una legislazione regionale che, nell'ambito della disciplina della materia di competenza, è tenuta ad osservare, oltre che i vincoli comunitari, i principi di tutela della fauna posti dalla legislazione statale.

Per quanto attiene il recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in base al quale gli Stati membri possono derogare alle disposizioni in materia di prelievo venatorio a determinate e tassative condizioni, la legge 157/92, così come modificata dalla legge 221/2002, prevede all'articolo 19 bis che siano le Regioni a dover disciplinare l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della legge quadro nazionale. Si ricorda, in merito, che la nostra Regione aveva già cercato di legiferare in materia con la legge 10/2003, non giudicata conforme dalla Commissione europea e in seguito abrogata con la legge 17/2006.

Da queste brevi premesse appare chiara a tutti la complessità della materia che il legislatore regionale si trova a dover disciplinare per non incorrere in sanzioni da parte dell'Unione europea; complessità dovuta, a nostro giudizio, all'intrecciarsi di diversi livelli legislativi, al tecnicismo insito nella tematica in oggetto nonché alle diverse tradizioni culturali in materia venatoria.

Il recepimento della normativa europea non deve essere un atto meccanico ma deve arricchirsi delle riflessioni di coloro che insistono sul territorio regionale e che da decenni effettuano attività venatoria perché, se da un lato si riconosce l'autorità e la supremazia dell'Unione europea che il nostro Paese ha contribuito a creare e a far crescere, dall'altro è necessario tutelare le tradizioni regionali esistenti. Purtroppo, la nostra Regione si è dimostrata spesso incapace di gestire e non subire il diritto comunitario come testimonia l'irrisolto caso TOCAI. Forse dovremmo prendere ad esempio l'Inghilterra che più

di tutti gli altri paesi europei si è dimostrata gelosa della propria identità salvaguardando innanzitutto la valuta nazionale e recentemente anche l'inusuale sistema di misurazione.

Venendo all'esame dell'articolato, spiace che non siano state tenute nella dovuta considerazione le osservazioni fatte dal Circolo Friulano Cacciatori soprattutto per quanto riguarda la necessità di richiedere l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, anche al personale dipendente della Regione o degli Enti Locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria. Bisogna ammettere che per determinate attività sarebbe opportuno raggiungere un grado di specializzazione e di conoscenza superiore a quella media richiesta per le attività comunemente svolte da tali soggetti.

Concludendo, il fatto che l'attuazione della Direttiva 79/409/CEE sia stato oggetto di svariati richiami da parte della Commissione europea fa intuire una mancanza di attenzione della Giunta nei confronti della tematica ambientale. Solo ora, dinnanzi alla minaccia di vedere compromessi i contributi comunitari per il Piano di sviluppo rurale, si è mossa predisponendo il presente disegno di legge.

Emblematico, inoltre, dell' insensibilità nei confronti della salute del territorio è l'atteggiamento dello stesso presidente Illy sul cementificio, sui rigassificatori, sulla Tav,...Quale pesante eredità ambientale ci sta lasciando il governo di centrosinistra! Un dubbio sorge spontaneo: chissà se gli uccelli migratori avranno voglia di tornare delle nostre terre dopo le "innovazioni" che l'Amministrazione Illy intende porre in essere.

FOLLEGOT



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA

-

ATTI CONSILIARI

-

PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 243 - A.QUATER

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatore di minoranza **DI NATALE**)

sul

DISEGNO DI LEGGE

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006)>>

Presentato dalla Giunta regionale

Il 30 marzo 2007

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 2007

Colleghi,

il gruppo consiliare a cui appartengo da almeno 18 mesi, sta denunciando con una serie di iniziative politiche (compresa una mozione consiliare), il problema delle Z.P.S. nel Friuli Venezia Giulia.

Queste zone, interessano una fetta rilevante del territorio regionale che, per una serie di incroci legislativi e di sentenze amministrative, rischiano di essere totalmente assimilate alle aree protette, cioè ai parchi.

Questa situazione comporta una inaccettabile, oltre ch , ingiustificata, limitazione alle attivit  agricole ed imprenditoriali e alla attivit  venatoria.

Il DDL in oggetto, almeno secondo le intenzioni della Giunta, cerca di evitare i rigori e le sanzioni comunitarie previste dalle direttive "Habitat" ed "Uccelli".

Va tenuto conto che la caccia nelle ZPS non   affatto obiettata dalle Direttive Comunitarie le quali si limitano ad indicare gli obiettivi di salvaguardia e tutela lasciando che siano gli Stati e le Regioni a stabilire come raggiungerli.

In questo contesto, alcuni divieti di cui all'art. 3, appaiono eccessivi, frutto di scelte politiche e non di adeguamento ad obblighi comunitari.

Avremmo preferito che il regime dei divieti fosse istituito in maniera pi  analitica e specifica, poich , con la giustificazione della tutela ambientale, si finisce per ridurre in modo generalizzato i tempi e i modi dell'attivit  venatoria, gi  in difficolt  per i costi e la severit  delle norme esistenti.

Speriamo tuttavia che la legge contribuisca perlomeno a portare qualche elemento di certezza del diritto a favore dei cacciatori i quali, a tutt'oggi, non sanno se sia legittimo o meno e quali rischi corrano cacciando in zone oggetto di tutela speciale comunitaria.

BRUNO DI NATALE



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA

-

ATTI CONSILIARI

-

PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

FZ/AL

N. 243 - A.QUINQUIES

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia)

(Relatore di minoranza **PEDICINI**)

sul

DISEGNO DI LEGGE

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006)>>

Presentato dalla Giunta regionale

Il 30 marzo 2007

Presentata alla Presidenza il 15 maggio 2007

Signor Presidente, signori Consiglieri,

premessi che in Commissione Forza Italia ha espresso il voto contrario al disegno di legge 243 è possibile prevedere che anche in Aula difficilmente tale voto potrà cambiare.

Come avevamo motivato in quella sede, la contrarietà di Forza Italia risiedeva proprio sul merito della legge e non certamente sulla necessità di recepimento delle direttive comunitarie. In altre parole è stata sì recepita la disciplina comunitaria, ma lo si è fatto senza un'adeguata valutazione.

L'approccio della Giunta regionale, e poi della Commissione, è stato diretto all'introduzione di divieti generalizzati e aprioristici senza tener in debito conto che la *ratio* delle direttive comunitarie in materia "Habitat" e "Uccelli" è quella di indicare gli obiettivi di tutela, senza vietare indiscriminatamente alcuna attività antropica, neanche l'attività venatoria, ma lasciando al caso specifico, e quindi in relazione agli obiettivi di tutela perseguiti da ciascuna ZPS o ZSC costituita o designata, la valutazione di compatibilità o di sostenibilità delle attività cd. "impattanti".

Ciò significa che, se da un'adeguata valutazione tecnico-scientifica, l'attività venatoria risultasse in tutto o in parte incompatibile con gli obiettivi di tutela per cui la specifica ZPS o ZSC viene istituita, non sussisterebbe obiezione alcuna perché la caccia venisse vietata o regolamentata in senso ulteriormente limitativo rispetto alla già vigente disciplina normativa. Invece questo disegno di legge si è risolto in una aprioristica generalizzazione delle ipotesi di divieto da estendere in modo uniforme a tutte le ZPS e ZSC, prescindendo quindi dalla specifica motivazione per le quali le stesse sono state costituite.

Insomma il disegno di legge è inutilmente più restrittivo di quanto prevede la direttiva comunitaria.

Il disegno di legge n. 243 disciplina, quindi, le zone di protezione speciale in modo troppo penalizzante per le popolazioni e per le relative attività praticate nei territori soggetti a nuovi vincoli. Le misure previste dagli articoli 3 e 4, così come le sanzioni previste dall'articolo 12, vanno ben oltre quello che responsabilmente si può accogliere; rispondono ad una cultura protezionistica che non tiene in nessun conto le attività delle popolazioni insediate, che non a parole, ma nei fatti, hanno finora assicurato il mantenimento di un determinato habitat.

ANTONIO PEDICINI